

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1952

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARBATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2008

—————

Disposizioni in tema di violenza sui minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tragico fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori costituisce uno dei più ripugnanti delitti contro l'umanità, che coinvolge vittime indifese di una violenza che è difficile anche solo pensare possa appartenere ad esseri umani.

L'articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce l'obbligo per tutti «gli Stati [di] adotta[re] ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa volta a tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale».

Ancora, l'articolo 34 della medesima Convenzione obbliga gli Stati ad «impegna[rsi] a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine gli Stati adottano, in particolare, ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico».

Il legislatore italiano ha dato attuazione alle suddette prescrizioni a partire dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente con la legge 3 agosto 1998, n. 269, con la quale ha sancito norme contro lo sfrutta-

mento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Tale disciplina, carente sotto il profilo della repressione delle sopravvenute forme del fenomeno, soprattutto tramite l'utilizzo della rete *Internet*, è stata integrata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, anche in attuazione di quanto previsto dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

La finalità della suddetta legge è quella di adeguare il quadro legislativo vigente in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale di minori attraverso un inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dalla citata legge quadro del 1998 ed una più stringente definizione di alcune delle fattispecie di reato.

L'opera del legislatore, tuttavia, non può di certo essere considerata conclusa.

Il presente disegno di legge, contenente «Disposizioni in tema di violenza sui minori», si pone l'obiettivo di fornire risposte più adeguate ed incisive all'evoluzione del fenomeno, operando modifiche al codice penale e al codice di procedura penale che consentano di arginarne la diffusione dal momento che esso, anche e soprattutto per il tramite del *web*, è andato via via assumendo tratti sempre più drammatici ed estesi.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il testo di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca modifiche al codice penale.

Il comma 1 incide sui limiti edittali della pena prevista all'articolo 572 del codice penale per chiunque commetta il reato di maltrattamenti ad una persona appartenente al suo nucleo familiare o in danno di un minore degli anni quattordici aumentandone di un

anno sia il minimo che il massimo. Introduce, inoltre, un comma aggiuntivo che prevede un ulteriore inasprimento della pena per chi commetta il suddetto reato in danno di un infraquattordicenne.

I commi 2 e 3 introducono modifiche agli articoli 573 e 574 del codice penale con la previsione di ipotesi aggravate dei reati di sottrazione consensuale di minorenni e di sottrazione di persone incapaci che attualmente vengono considerati reati bagatellari, poiché riferiti semplicemente alle ipotesi di casi che nascono da denunce, spesso pretestuose, fra ex coniugi che si contendono i figli. Tuttavia è d'obbligo considerare anche situazioni radicalmente diverse, molto più gravi, quale ad esempio quella di stranieri, sposati o conviventi in Italia, che fuggono all'estero con i figli facendo perdere le tracce e magari riparando in Paesi con cui non esistono convenzioni giudiziarie, come quelli islamici in cui la madre non può vantare alcun diritto. Il rischio per i minori nelle ipotesi più gravi potrebbe essere quello della soppressione fisica o di causare loro danni psichici irreparabili (pensiamo ad un bambino completamente deculturato). Le modifiche in oggetto consentiranno di agire d'ufficio e di emettere misure cautelari (non è infatti infrequente che l'extracomunitario affidi il figlio alla sua famiglia di origine e riprenda a lavorare in Italia) nonché di disporre le intercettazioni telefoniche, anche al fine di individuare il luogo in cui il soggetto si trova.

Il comma 4 apporta una modifica al secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile), aumentando il massimo edittale della pena a quattro anni. In tal modo si apre la possibilità di procedere all'arresto in flagranza del cliente che si accompagna ad un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni.

Ancora, a seguito della modifica all'articolo 604 del codice penale contenuta al comma 5, verrà consentito al giudice italiano

di perseguire i reati di violenza sessuale di gruppo e maltrattamenti in famiglia verso fanciulli commessi all'estero da cittadini stranieri ed in danno di cittadini stranieri dimoranti in Italia.

I commi 6 e 7 intervengono sul reato di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale) e relative circostanze aggravanti, aumentando i minimi edittali di un anno.

In particolare, se il fatto è commesso nei confronti di un minore che non abbia ancora compiuto dieci anni la pena della reclusione va da un minimo di otto a un massimo di quattordici anni. In merito al suddetto delitto contro la persona si è ritenuto opportuno, in questa sede, operare anche altre modifiche attinenti alle circostanze aggravanti (articolo 609-*ter*, primo comma) considerando come tali il vincolo di parentela in linea retta e anche il vincolo di fratellanza che lega colui che commette il reato alla vittima a prescindere dall'età di quest'ultima (numero 5), nonché il legame di coniugio (numero 5-*bis*), di nuova introduzione).

Il comma 8 modifica l'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne) incidendo, anzitutto, sul trattamento sanzionatorio che secondo la normativa vigente è semplicemente equiparato a quello dell'articolo 527 del codice penale (atti osceni) con l'aumento della pena edittale (reclusione fino a cinque anni). In tal modo si apre la possibilità dell'arresto in flagranza e dell'applicazione delle misure cautelari per esibizionisti nei confronti dei bambini, che attualmente agiscono con un senso assoluto di impunità. La norma, poi, inserisce nell'ipotesi di corruzione di minorenne la sottoposizione agli stessi di materiale video-fotografico a contenuto pornografico, anche per via telematica. Ciò per la ragione che, sebbene tale attività sia frequentemente prodromica alla perpetrazione di più gravi reati in danno di minori, essa non è attualmente di per se stessa punibile, a meno che non integri altri reati quali la violenza privata (se compiuti

con violenza o minaccia) ed i maltrattamenti (se connotati da abitudine e inseriti in un contesto di vessazioni fisiche o psichiche).

Il comma 9 incide sull'articolo 609-*sexies* del codice penale sancendo l'applicabilità del disposto dello stesso articolo, concernente l'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa, ai reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale. In tal modo non solo i clienti delle prostitute ma anche coloro che organizzano la prostituzione minorile e il turismo sessuale su minori ed operano nel campo della pornografia minorile non avranno più la possibilità di sostenere che la parte non sia minorenni o addirittura che il minore si sia spacciato per maggiorenne.

Il comma 10 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale, che concerne la querela di parte per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, prevedendo la possibilità per il minore che subisce il reato di proporre la querela fino a sei mesi dopo il compimento dei diciotto anni (secondo comma). Lo stesso articolo, al quarto comma, viene integrato con la previsione della procedura d'ufficio allorché il reato venga commesso in danno di persona affetta da *handicap* psichico (numero 1). Al medesimo quarto comma si è operata una modifica al numero 2), in conseguenza di quella apportata all'articolo 609-*ter*, primo comma, numero 5) (v. *supra*), che allarga l'ipotesi della procedibilità d'ufficio a prescindere dal fatto che la persona oggetto di violenza sia minorenni.

Il comma 11 interviene sul reato di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale (violenza sessuale di gruppo) aumentando il minimo edittale di un anno e la pena da un terzo alla metà se concorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*.

Infine, con il comma 12 vengono introdotti, dopo l'articolo 609-*decies*, due nuovi articoli.

Il primo (articolo 609-*undecies*) concerne il computo delle circostanze, prevedendo

che le attenuanti non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-*ter* e 609-*octies* e che le diminuzioni di pena operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle suddette aggravanti, con l'esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 112, primo comma, numeri 3) e 4), e terzo comma.

Il secondo (articolo 609-*duodecies*) detta disposizioni a tutela del minore adottabile o adottato nel procedimento penale. Tra le altre misure, ad esempio, l'impossibilità di porre domande finalizzate a conoscere direttamente o indirettamente le nuove generalità del minore e dei suoi affidatari o genitori adottivi.

L'articolo 2 introduce modifiche al codice di procedura penale.

Il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche introducendo all'articolo 266 il comma 2-*bis*, che estende l'ambito di applicazione delle intercettazioni tra presenti anche alle ipotesi di corruzione di minorenni, ed il comma 2-*ter* che consente di utilizzare, nelle intercettazioni tra presenti ed *ex professo*, strumenti video per captare le condotte tipiche delle violenze sessuali. Si pensi al caso di intercettazione tra presenti (cosiddette «ambientali») dove la violenza sessuale su minore «non è parlata».

Il comma 2 introduce l'articolo 282-*ter* che contiene una nuova misura coercitiva non detentiva con la quale si vieta all'imputato di avvicinare luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Ciò con il duplice effetto di garantire l'incolumità fisica e psichica della vittima e preservare la genuinità delle prove. A tal fine la norma consente al giudice di vietare all'imputato anche di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dai congiunti della persona offesa.

Il comma 3 estende l'obbligo di comunicare il deposito delle ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, relative a misure di custodia cautelare o anche diverse da queste, dopo

la loro esecuzione o notificazione, anche al difensore della persona offesa eventualmente nominato.

I commi 4, 5 e 6 apportano modifiche alla disciplina dell'incidente probatorio.

In particolare con il comma 4, che modifica l'articolo 392, comma 1-*bis*, non solo si consente di richiedere l'audizione del minore che non ha ancora compiuto gli anni diciotto e del maggiorenne, ma si estende la possibilità di richiedere l'assunzione della testimonianza, nelle forme e nei limiti indicati dal medesimo comma 1-*bis*, anche nei casi di maltrattamenti. L'esigenza di estendere l'assunzione della testimonianza anche ai minori compresi tra gli anni sedici e diciotto è dovuta allo scarso coordinamento fra la legge n. 66 del 1996, che ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 392, comma 1-*bis*, e l'articolo 398, comma 5-*bis*, consentendo l'audizione dei minori degli anni sedici in incidente probatorio nella forma della cosiddetta «audizione protetta», e la legge n. 269 del 1998 che introducendo l'articolo 498, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del codice di procedura penale consente, a richiesta di parte, la «audizione protetta» dei minori di diciotto anni esclusivamente in fase dibattimentale. Appare pertanto ragionevole modificare la normativa sull'incidente probatorio rendendo anche questo possibile, a richiesta di parte, nei confronti di minori di età compresa fra i sedici ed i diciotto anni.

Il comma 5 modifica l'articolo 396 del codice di procedura penale, estendendo anche alla persona offesa la possibilità di presentare deduzioni sulla fondatezza ed ammissibilità della richiesta di incidente probatorio.

Il comma 6 modifica l'articolo 398, comma 5-*bis*, in conseguenza delle modifiche apportate in precedenza.

Il comma 7 riforma i limiti temporali in tema di giudizio immediato aumentandoli di trenta giorni, per i reati di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, reati caratterizzati da una particolare difficoltà istruttoria. Ciò comporta una riduzione dei termini processuali saltando la fase dell'udienza preliminare.

L'articolo 3 prevede la possibilità di intervento in giudizio e di costituzione di parte civile dei centri antiviolenza che abbiano prestato assistenza alla persona offesa, ovvero dei centri operanti nel territorio in cui è stato commesso il delitto, previamente accreditati presso le regioni e iscritti nel registro istituito presso l'Osservatorio per il contrasto della violenza per ragioni di genere e di orientamento sessuale del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale.

Al comma 3 è, altresì, prevista la possibilità per i comuni di stipulare delle convenzioni con i centri antiviolenza per il sostegno alle vittime di violenza e abusi sessuali.

Molto spesso, infatti, le vittime di violenza e abusi sessuali oltre a subire danni fisici, interiori e morali vengono lasciate sole nel tentativo di avere giustizia, in assenza di supporti medici e psichici adeguati. Per questi motivi l'appoggio, anche nel corso del processo, dato dai centri antiviolenza alle vittime di reati a sfondo sessuale appare quanto mai indispensabile.

L'articolo 4, infine, dispone che sugli effetti derivanti dall'applicazione della legge in oggetto la Commissione parlamentare per l'infanzia riferisca alle Camere con cadenza annuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici».

2. All'articolo 573 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Si procede d'ufficio e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 605 nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero».

3. All'articolo 574 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Si procede d'ufficio e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 605 nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero».

4. All'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

5. All'articolo 604 del codice penale, le parole da: «609-*bis*» fino a: «609-*quinqües*» sono sostituite dalle seguenti: «572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies*».

6. All'articolo 609-*bis*, primo comma, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

7. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;

b) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, ovvero il fratello o la sorella»;

c) al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) nei confronti del coniuge»;

d) al secondo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

8. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».

9. L'articolo 609-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-sexies. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto, nonché nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 603 e 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa né l'ignoranza delle altre condizioni personali della parte

offesa quando queste sono condizioni oggettive di punibilità».

10. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.»;

b) al quarto comma, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in danno di persona affetta da *handicap* psichico»;

c) al quarto comma, numero 2), le parole: «il minore è affidato» sono sostituite dalle seguenti: «la persona offesa dal reato è affidata».

11. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» sono inserite le seguenti: «da un terzo alla metà».

12. Nel Libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 609-*undecies*. - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-*ter* e 609-*octies*, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La disposizione di cui al primo comma non si applica a chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del

primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-duodecies. - (Disposizioni a tutela del minore adottabile o adottato nel procedimento penale). - Quando nell'ambito di un procedimento penale un minore, dichiarato adottabile ovvero già adottato, deve essere sentito in relazione a fatti accaduti in epoca anteriore alla sua dichiarazione di adottabilità, non possono, in alcun modo, essere poste a chiunque domande finalizzate, direttamente o indirettamente, a conoscere le nuove generalità del minore e dei suoi affidatari o genitori adottivi.

Il minore, gli affidatari ed i genitori adottivi devono essere sentiti con le seguenti modalità:

1) in fase di indagini preliminari, il minore declina le proprie precedenti generalità e gli affidatari o genitori adottivi sono indicati esclusivamente con tale qualifica, previa verifica, in forma riservata, da parte del verbalizzante, della loro identità e del rapporto di affidamento preadottivo o di adozione;

2) i verbali di assunzione di informazioni degli affidatari e dei genitori adottivi sono sottoscritti unicamente dal verbalizzante;

3) in fase dibattimentale e di incidente probatorio le cautele di cui ai numeri 1) e 2) sono adottate dal giudice procedente e l'audizione avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale ovvero dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, in guisa tale che le persone sentite possano non essere viste in volto, a meno che ciò non sia assolutamente indispensabile.

Analoghe modalità possono essere adottate, in tutte le fasi del procedimento, per l'audizione di persone diverse dal minore e dagli affidatari o genitori adottivi, quando ciò si renda necessario per la tutela della riservatezza sull'identità del minore. Detta decisione è adottata con provvedimento moti-

vato da parte del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, e da parte del giudice che procede all'atto, durante il dibattimento ed in sede di incidente probatorio».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'intercettazione fra i presenti è consentita anche quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale.

2-ter. Nel caso si proceda per fatti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 603, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale è consentito, nell'ambito dell'intercettazione fra i presenti, l'uso di telecamera o apparato di videoripresa anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, anche al fine di rilevare comportamenti delle persone presenti nel luogo».

2. Dopo l'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-*ter*. - *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con determinate persone)*. - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da congiunti della persona offesa.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice

prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento telematico».

3. All'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e al difensore della persona offesa dal reato, ove già nominato».

4. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

b) le parole: «minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne».

5. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

6. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

b) nel primo periodo, le parole: «minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:

«minori ovvero persone offese anche maggiorenni»;

c) nel primo periodo le parole: «del minore» sono sostituite dalle seguenti: «di tutela delle persone»;

d) nel secondo periodo, le parole: «dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa persona».

11. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, il termine di cui al comma 1 è di centoventi giorni».

Art. 3.

(Intervento in giudizio e costituzione di parte civile dei centri antiviolenza)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, il centro anti-violenza che ha prestato assistenza alla persona offesa ovvero i centri operanti nel territorio in cui è stato commesso il delitto, previamente accreditati presso le regioni e iscritti nel registro istituito presso l'Osservatorio per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, possono costituirsi ai sensi degli articoli da 91 a 94 del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, i centri di cui al medesimo comma possono costituirsi parti civili, previo consenso della parte offesa espresso nelle forme di cui all'articolo 92 del codice di procedura penale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 i comuni possono stipulare convenzioni con i centri antiviolenza per il sostegno delle vittime.

Art. 4.

*(Compiti della Commissione parlamentare
per l'infanzia)*

1. La Commissione parlamentare per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, riferisce alle Camere con cadenza annuale sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

